

Avv. Giuseppina Moscato  
Via Provinciale per Galdo, 72  
84022 CAMPAGNA (SA)

290/13

CAON. SUB  
REP. 303



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

IL TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI

nella persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Pacifico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 815/06 del Ruolo Generale, promossa da:

**Maglio Antonino e Trotta Ersilia**, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Moscato, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Campagna(SA), alla fraz. Quadrivio, via S.S. 91 per Eboli, Parco 15 n. 206

Appellato...  
49.64  
21.3.13  
26.3.13  
\* f. Moscato

attori

contro

**Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t.**, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S.Lucia n. 81

convenuta contumace

Conclusioni: come da verbali e comparse in atti

Anzitutto va dichiarata la contumacia della parte convenuta la quale, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

Passando al merito della questione, la domanda attorea merita accoglimento.

Risulta accertata la verifica dell'evento dannoso dedotto in atti, nelle circostanze di tempo e luogo riferite dalle parti attrici: circostanze che hanno trovato univoca conferma nelle prove orali espletate.

In particolare il teste Cataldo Francesco, funzionario della Regione qui convenuta, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Salerno, ha confermato di essersi personalmente recato sui luoghi, constatando la caduta dell'albero sul fabbricato degli attori, e i danni provocati da tale caduta al tetto, alle tegole, alle pluviali, ai canali di gronda ed all'intonaco esterno; lo stesso teste ha riferito di non essere a conoscenza di "potature dell'albero", ed ha confermato che l'albero in questione insisteva in proprietà del Demanio Regionale.

L'altro teste, geom. Pezzuti Antonino, ha confermato gli accertamenti e gli esiti di cui alla perizia stragiudiziale redatta su incarico degli attori, richiamando in particolare la quantificazione dei danni ivi operata, nella misura di euro 4.218.00.

Ebbene, sulla scorta delle richiamate risultanze probatorie, deve ritenersi acclarata la responsabilità della Regione convenuta, secondo il titolo di responsabilità codificato nell'art. 2051 c.c. (applicabile alla P.A. per i danni sofferti dagli utenti dei beni demaniali: *ex pluribus*, Cass. 87/526).

Tale forma di responsabilità da illecito, com'è noto, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento

del custode, ed ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità del mero rapporto eziologico fra cosa ed evento: in essa, si prescinde pure dall'accertamento della pericolosità intrinseca della cosa, e il custode è fatto salvo da responsabilità solo adducendo prova della verifica del "caso fortuito" - che pacificamente può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato - il quale deve porsi con efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale fra la cosa sottoposta alla vigilanza del custode e l'evento dannoso.

In termini, autorevolmente si è osservato come sia più congruo parlare, per la responsabilità in esame, di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), visto che si prescinde dalla connotazione colposa della condotta del custode il quale in definitiva, che sia negligente, o perito e prudente, risponde nello stesso modo, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ., sez. III, 24.02.2011, n. 4476 e Cass. civ. 19.02.2008, n. 4279, ivi richiamata).

Nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta non ha fornito prova della verifica del caso fortuito ed anzi, rimanendo contumace nel presente giudizio, ha tralasciato di contestare in qualsiasi modo l'assunto attoreo.

E dunque, nei termini e per le motivazioni dianzi esposte, deve ritenersi accertata e fondata nell'*an* la pretesa attorea.

Passando adesso al profilo della quantificazione dei danni, ritiene questo giudice potersi sul punto accogliere le conclusioni espresse nella perizia stragiudiziale in atti, a firma del geom. Antonino Pezzuti.

Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e sino all'effettivo soddisfo, giacchè con la pronunzia della sentenza, e la trasformazione della obbligazione di valore in obbligazione di valuta, sono dovuti anche gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 07/10884).

Rimane da statuire sulle spese di lite: le quali liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza, non ricorrendo motivi di deroga ai principi generali posti dall'art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Pacifico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Maglio Antonino e Trotta Ersilia nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

a) dichiara la contumacia della parte convenuta, Regione Campania;  
b) accoglie la domanda attorea, e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 4.218,00, per il titolo cui in parte motiva: oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far data dall'evento dannoso - 15.08.2005 - e fino alla pubblicazione della sentenza, e agli interessi legali sulla somma così come via via rivalutata a far data dall'evento dannoso e fino alla pubblicazione della presente sentenza; nonché agli interessi legali, sulla somma come complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo:



c)condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore delle parti attrici e con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese di lite, liquidate in euro 100.88 per esborsi, euro 749.00 per diritti, ed euro 1.100.00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e C'PA come per legge.

Eboli, 28.12.2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Carla AUTUORI)

Il Giudice  
dott.ssa Giovanna Pacifico

Depositata in cancelleria il / /2012

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
C.C. 27 GEN 2012  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Carla AUTUORI)

TRIBUNALE DI SALERNO  
UFFICIO DEL CANCELLIERE

SEMPRE  
... della Legge  
... che ne siano  
... la produzione.  
... di concor-  
... richieste di  
... si rilascia informata

all'Avv. G. 108005 AT 0000  
26/3/13



IL CANCELLIERE (CI)  
Marisa PASSANANTI

COPIA conforme al suo originale che si allega a

Richiesta del 108005 AT 0000  
Hbck, D. 26/3/13

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (CI)  
Marisa PASSANANTI

